

**ECC.MO TAR LOMBARDIA - MILANO**

**RICORSO**

\*\*\*\*\*

Nell'interesse dell'Avv. **Giuseppe FORTUNATO**, C.F. FRTGPP58P24F839V, rappresentato e difeso dall'Avv. **Antonino GALLETTI** (GLLNNN70S23H501E) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 00197 Roma alla Via Francesco Denza n. 3 (PEC [antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org](mailto:antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org)), giusta procura alle liti stesa in calce al presente atto;

*-Ricorrente-*

**CONTRO:** la **REGIONE LOMBARDIA**, in persona del Presidente e l.r.p.t., con sede in 20124 Milano alla Piazza Città di Lombardia n. 1 (PEC: [presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it));

*-Resistente-*

**NONCHE' CONTRO:** il **CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**, in persona del Presidente e l.r.p.t., con sede in Milano alla Via Fabio Filzi n. 22 ([protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it](mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it));

*-Resistente-*

**E NEI CONFRONTI:**

dell'Avv. **Gianalberico DE VECCHI**, residente in 20136 Milano alla Via Brioschi n. 33 (PEC: [gianalberico.devecchi@milano.pecavvocati.it](mailto:gianalberico.devecchi@milano.pecavvocati.it));

dell'Avv. **Marco Alberto QUIROZ VITALE**, residente in 20124 Milano alla Via Errico Petrelle n. 6 (PEC: [marco.quirozvitale@milano.pecavvocati.it](mailto:marco.quirozvitale@milano.pecavvocati.it));

.....

*-Controinteressati-*

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DECLARATORIA DI NULLITA',**

**PREVIA TUTELA CAUTELARE**

1. della Delibera del Consiglio Regionale della Regione Lombardia recante l'elezione dell'Avv. Gianalberico De Vecchi quale Difensore Regionale adottata a seguito della seduta n. 107 del 29.6.2021 (9 ODG **doc. B**), anche in violazione di quanto sostanzialmente statuito dalla Sentenza del Consiglio di Stato in S.G.,

Sezione Quinta, n. 3465/2021 del 3.5.2021;

2. della presupposta nota del Consiglio regionale del 17.5.2021 (*doc. C*);
3. di tutti gli atti presupposti, collegati, antecedenti e consequenziali, anche se ritenuti violativi ed elusivi del giudicato e, comunque, lesivi dei diritti e dell'interesse del ricorrente ad accedere all'incarico, ivi inclusi il parere del Consiglio Regionale del 23.6.2021 (doc. 9).

#### **PREMESSA IN FATTO**

1.

L'Avv. Giuseppe Fortunato, in conformità con quanto previsto dal bando del Presidente del Consiglio Regionale del 25.1.2017, pubblicato sul BURL n. 5 del 31.1.2017 (*doc. D*), ha inoltrato la candidatura per concorrere all'incarico di Difensore Regionale ex L.R. 18/2010 e art. 61 dello Statuto regionale.

2.

Tuttavia, com'è stato ampiamente dedotto in sede processuale nel contenzioso *inter partes* RG 4672/2019 definito dinanzi al TAR milanese, con Delibera del Consiglio Regionale della Regione Lombardia del 3.5.2017 (*doc. E*), l'incarico è stato affidato, in mancanza dei requisiti di eleggibilità (ex art. 5 L.R. 25/2009 e 2 L.R. 18/2010) e in violazione d'altri vari profili d'illegittimità dedotti in giudizio, al sig. Carlo Lio.

3.

L'Avv. Fortunato ha prontamente impugnato e contestato l'elezione dinanzi al TAR Lombardia, sede di Milano, Sezione Prima che, tuttavia, con la sentenza n. 797/2019 (*doc. F*), ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della Delibera.

4.

La predetta sentenza è stata tuttavia impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 3465/2021 del 3.5.2021 (*doc. G*), ha annullato e riformato la sentenza del TAR Milano impugnata, statuendo in sintesi:

- la “*consustanzialità di un' adeguata preparazione culturale al ruolo alle funzioni del difensore regionale quali definite dall'art. 61 dello statuto...*”;

- che “*la natura di organismo indipendente e la funzioni tutorie e di garanzia assegnate dallo statuto al difensore regionale esigono pertanto un’adeguata preparazione culturale **IN AGGIUNTA ai requisiti di esperienza specificamente previsti per quest’ultimo dalla legge regionale n. 18 del 2010...**”;*
- che “*nella misura in cui alle funzioni di garanzia del difensore regionale sono connaturate le conoscenze necessarie per promuovere «la conoscenza, la trasparenza, la legalità, il buon andamento e l’imparzialità» dell’amministrazione, dall’esperienza a tal fine richiesta dalla legge regionale n. 18 del 2010 non può andare disgiunto, come presupposto dell’indipendenza statutariamente prevista, il possesso di titoli culturali adeguati all’incarico...*”;
- che “*la specialità razione materiae assegnata dallo statuto alla prima non implica, in assenza di elementi testuali, **alcuna esclusività o deroga rispetto alle norme di carattere generale previste per le nomine di competenza del consiglio regionale...**”;*

5.

La sentenza d’appello è stata notificata anche presso le sedi reali delle Amministrazioni resistenti in data 4.5.2021 e, in data 17.5.2021, è stata altresì notificata un’apposita diffida ad adempiere (**doc. 2**) preordinata sia all’esecuzione che all’eventuale annullamento del silenzio - rifiuto serbato in ordine all’avvio del procedimento di nomina dell’Avv. Fortunato;

6.

Tuttavia, nonostante il chiaro tenore della pronuncia dell’adito Consiglio di Stato e i vincolanti precetti in essa presenti in ordine alle qualità tecniche che deve possedere il nuovo Difensore Regionale, le Amministrazioni resistenti, dopo aver ricevuto la notifica della sentenza ed in solo apparente esecuzione ed attuazione della pronuncia giurisdizionale, invece di procedere alla immediata elezione nel Difensore, hanno dapprima approvato una disciplina deputata a permettere l’affidamento dell’incarico *ad interim* al Garante dell’Infanzia (art. 4 co. 2 lett. a L.R. n. 7 del 19.5.2021, recanti modifiche all’art. 4 co. 3 L.R. 18/2010<sup>1</sup>) e,

---

<sup>1</sup> I poteri del Difensore sono prorogati sino all’entrata in carica del successore. In caso di decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente e morte del Difensore in carica,

successivamente, hanno riavviato *ex novo* il procedimento, **coinvolgendo anche tutti coloro che in sede di prima elezione non hanno formulato contestazioni e, comunque, non hanno proceduto all'impugnativa** avverso la nomina del sig. Lio, affidando interinalmente l'incarico all'attuale Garante per l'Infanzia (lo psicologo dott. Riccardo Bettiga, *doc. 3*) anch'esso privo dei requisiti statutari e legali richiesti dalla disciplina e chiaramente precisati in sentenza.

7.

Difatti, è stata recapitata all'Avv. Fortunato in data 17.5.2021 (*doc. 1*) un'apposita nota regionale dove, è stato arbitrariamente imposto al ricorrente vittorioso dinanzi al GA di presentare in breve termine un modulo innovativo di "conferma interesse candidatura", dove, rispetto il modulo di cui alla domanda originaria (*doc. 4*), sono state arbitrariamente ed immotivatamente rimosse sia la parte relativa al titolo di studio, sia quella relativa alle cause di ineleggibilità in precedenza richieste (e previste dalla disciplina); il ricorrente, pur senza prestare acquiescenza alle novazioni introdotte, ha comunque recapitato il modulo, manifestando la persistenza dell'interesse (*doc. 5*).

8.

Quindi, le Amministrazioni resistenti, anziché procedere con la semplice predisposizione nell'ordine del giorno del Consiglio, prevedendo, previa acquisizione degli atti di causa, la nomina nel nuovo Difensore Regionale, hanno **riavviato *ex novo* il procedimento**, costruendo un nuovo procedimento con termini e modalità illegittimi e ammettendo finanche candidati che non hanno impugnato il provvedimento di elezione poi annullato, prestandovi evidentemente acquiescenza; tali candidati, difatti, non hanno impugnato la primigenia nomina del sig. Lio, non sono intervenuti nel giudizio, non hanno dispiegato opposizione di terzo alla sentenza appellata del TAR, né a quella di riforma del Consiglio di Stato.

9.

---

nonché in ogni altro caso di cessazione dall'incarico diverso dalla scadenza naturale, nelle more delle procedure per l'elezione del nuovo Difensore regionale, le funzioni del Difensore regionale sono esercitate dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza); in tali casi, al Garante spetta, per il periodo considerato, il solo trattamento economico previsto dall'articolo 6.

L'atipicità del procedimento di nomina è stata da subito rappresentata dall'Avv. Fortunato con un'apposita (ed ignorata) memoria procedimentale del 3.6.2021 (**doc. 6**), dove è stata censurata l'illegittima estensione dell'efficacia conformativa della sentenza anche nei confronti dei terzi controinteressati acquiescenti, con conseguente elusione del giudicato.

10.

La predetta atipicità è stata altresì rappresentata anche dalla Vicepresidenza della II Commissione Consiliare (l'organo tecnico deputato dell'istruttoria e del parere finale), dove, con nota del 21.6.2021 (**doc. 7**), è stato evidenziato, tra l'altro, l'illegittimità della procedura con la quale è stata negata, a seguito di votazione negativa, la richiesta di sottoporre ad audizione personale i candidati interessati, laddove -ai sensi dell'art. 43 co. 2 e dall'art. 44 co. 4 del Regolamento generale del Consiglio Regionale - tale decisione era di esclusiva pertinenza dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, senza alcun "*passaggio ai voti in Commissione*".

La stessa Vicepresidenza ha poi acquisito un parere legale del 22.6.2021 dell'Avv. Ilaria Battistini (anch'esso ignorato, **doc. 8**) dove è stato evidenziato:

- 1) l'inapplicabilità ai controinteressati acquiescenti dell'obbligo di dare esecuzione della Sentenza n. 3465/2021;
- 2) l'esigenza di adottare modalità organizzative tali da rendere effettivo l'utilizzo del criterio comparativo e meritocratico;
- 3) l'irregolarità della scheda di sintesi dell'Avv. Fortunato (carente sia della parte relativa al titolo di studio sia di quella relativa all'esperienze professionali acquisite) e, con riferimento al neo eletto Avv. De Vecchi, l'assenza del requisito di **esperienza professionale** e **l'età superiore al limite legale di 65 anni** (cfr. Dipartimento Funzione Pubblica n. 47861 del 20.7.2020).

11.

Con parere del 23.6.2021 (**doc. 9**) la Commissione consiliare ha espresso il proprio parere al Consiglio Regionale, allegando la scheda dei n. 5 candidati la cui candidatura è stata ritenuta ammissibile (compresa quella del dott. Della Torre, ritenuto tuttavia ineleggibile), tant'è che lo stesso Consiglio ha ristretto la scelta a soli 4 candidati (**doc. 10**).

I candidati ammessi, oltre al ricorrente Avv. Fortunato, sono stati:

- Avv. Gianalberico De Vecchi (*doc. 11*);
- Dott. Marco Alberto Quiroz (*doc. 12*);
- Avv. Paolo Milizia (doc. , Quiroz: *doc. 13*).

12.

Tuttavia, nonostante il chiaro tenore dei criteri di scelta indicati nell'art. 5 L.R. 25/2009 e 4 L.R. 18/2010 e, soprattutto, nonostante la chiarezza di quanto è stato statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3465/2021, con la Delibera impugnata è stato nuovamente nominato un soggetto privo di uno dei requisiti per il conferimento dell'incarico di Difensore Civico Regionale ossia l'Avv. De Vecchi che, per sua stessa ammissione e dichiarazione (si veda parte relativa al possesso del requisito sub b *doc. 11*), non è in possesso del *“requisito dell'esperienza triennale professionale o dirigenziale o direttiva maturata presso enti o aziende di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato”* ex artt. art. 5 co. 2 L.R. 25/2009 e art. 2 co. 3 L.R. 18/2010, né di quella suppletiva ex punto c) *“cariche pubbliche ricoperte complessivamente per almeno 5 anni: parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore di comune superiore a 15.000 abitanti”* ex art. 5 co. 3 L.R. 25/2009 e art. 2 co. 3 L.R. 18/2010.

E' dunque evidente che l'Avv. De Vecchi non è *“in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno decennale, maturata in posizione dirigenziale presso enti od aziende pubbliche o private ovvero lavoro autonomo assimilabile”* (art. 2 comma 3 legge regionale 6 dicembre 2010 n. 18).

**Peraltro, dalla lettura del suo curriculum, non ha nemmeno alcuna esperienza in organizzazione pubblica, in diritto amministrativo, in pubblica amministrazione e, dunque, nessuna “competenza amministrativa”.**

In altri termini, eccetto il titolo di studio, l'Avv. De Vecchi non pare abbia alcuna delle esperienze e delle competenze richieste dalla legge e ribadite dalla Sentenza del Consiglio di Stato, tant'è che il ricorrente, con istanza del 28.7.2021 (*doc. 14*) ha chiesto che fosse riesaminato e, quindi, annullato o revocato il provvedimento recante l'elezione dell'Avv. De Vecchi quale neo Difensore Regionale lombardo.

13.

Peraltro, va inoltre evidenziato che, a seguito di apposita istanza di accesso agli atti del 2.7.2021 rivolta all'Università degli Studi di Milano (*doc. 15*), tesa a verificare la legittimità dei titoli dichiarati in sede di candidatura dal neo eletto Avv. De Vecchi, ha chiesto di poter accedere ed estrarre copia dell'unico titolo dichiarato (oltre il diploma di Laurea) ossia al Master in Diritto tributario dell'Università degli Studi di Milano rilasciato nel 2008 a Gianalberico De Vecchi nato in Milano in data 5.8.1953 (ossia all'odierno controinteressato).

Il titolo, sembra aver avuto un peso determinante nella scelta dell'Avv. De Vecchi, tant'è che è stato ampiamente pubblicizzato anche dal comunicato stampa del Consiglio Regionale dopo l'elezione.

Tuttavia, a seguito del riscontro dell'Ateneo milanese, il ricorrente è venuto a conoscenza dell'insussistenza del titolo dichiarato ovvero che il titolo, **non era un vero e proprio master, bensì un semplice corso di perfezionamento.**

E difatti, con PEC del 23.8.2021 (ore 14.11 *doc. 16*) rivolta all'Avv. Fortunato, l'Ateneo ha riscontrato l'istanza di accesso, comunicando che “...*nell'anno di riferimento (2008), presso questo Ateneo non era attivo alcun percorso formativo corrispondente a quello indicato nella sua richiesta*”.

14.

Il ricorrente, dunque, alla luce di quanto comunicato dall'Ateneo milanese e, consapevole che l'Avv. De Vecchi non poteva essere in possesso del titolo dichiarato, con PEC del 28.8.2021 (*doc. 17*), ha chiesto al Consiglio Regionale che fosse riesaminato e revisionato il procedimento elettivo, avviandosi un procedimento teso ad accertare, anche tramite l'avvio di un'istruttoria presso l'Ateneo di Milano, l'esistenza o meno del titolo dichiarato in attuazione di quanto previsto dall'art. 71 DPR 445/2000.

15.

Ad oggi, non risulta che le Amministrazioni resistenti, alla luce di quanto dichiarato dall'Università, abbia avviato alcun procedimento di verifica e revisione del provvedimento impugnato e degli atti istruttori propedeutici.

Tale omissione è particolarmente grave in quanto nelle schede comparative

presupposte alla votazione non è stato riportato che il ricorrente ha semplicemente frequentato un corso, accessibile anche ai diplomati in ragioneria, che attribuisce 4 crediti formativi universitari (anziché i 60 di un vero e proprio master), bensì è stata riportata la presenza di un vero e proprio master, tant'è che tale titolo è stato erroneamente **riportato anche nel comunicato stampa del Consiglio regionale** all'indomani dell'elezione.

16.

Ad ogni buon conto ed a prescindere dall'inesistenza del predetto titolo, il ricorrente, com'è evincibile dal suo curriculum (doc. 4 cit.), è in possesso di tutti i requisiti legali richiesti, oltre che di una significativa ed attuale esperienza nell'ambito della difesa civica, ricoprendo a tutt'oggi l'analogo incarico per la Regione Campania ed avendo tutto l'interesse a ricoprirlo per la Regione Lombardia.

17.

In ragione di quanto esposto è evidente che il provvedimento impugnato è palesemente illegittimo, oltre che violativo o, quanto meno, elusivo, del giudicato sostanziale di cui alla sentenza n. 3465/2021.

Il tutto, alla stregua dei seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**1.**

**Violazione dell'art. 21 *sexies* L. 241/1990, dell'art. 5 co. 2 L.R. 25/2009 e dell'art. 2 co. 3 L.R. 18/2010.**

**Nullità per violazione ed elusione del giudicato.**

A norma dell'art. 21 *sexies* L. 241/1990 è stato previsto che *“È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”*.

Ebbene, nella sentenza n. 3465/2021 del Consiglio di Stato è stato tra l'altro previsto, rigettando tutte le avverse argomentazioni difensive della Regione e del controinteressato:

- la *“consustanzialità di un' adeguata preparazione culturale al ruolo alle*

- funzioni del difensore regionale quali definite dall'art. 61 dello statuto...";*
- che *“la natura di organismo indipendente e la funzioni tutorie e di garanzia assegnate dallo statuto al difensore regionale esigono pertanto un'adeguata preparazione culturale **IN AGGIUNTA ai requisiti di esperienza specificamente previsti per quest'ultimo dalla legge regionale n. 18 del 2010...**”;*
  - che *“nella misura in cui alle funzioni di garanzia del difensore regionale sono connaturate le conoscenze necessarie per promuovere «la conoscenza, la trasparenza, la legalità, il buon andamento e l'imparzialità» dell'amministrazione, dall'esperienza a tal fine richiesta dalla legge regionale n. 18 del 2010 non può andare disgiunto, come presupposto dell'indipendenza statutariamente prevista, il possesso di titoli culturali adeguati all'incarico...”;*
  - che *“la specialità ratione materiae assegnata dallo statuto alla prima non implica, in assenza di elementi testuali, **alcuna esclusività o deroga rispetto alle norme di carattere generale previste per le nomine di competenza del consiglio regionale...**”.*

Dunque, in estrema sintesi, è stato ritenuto fondamentale che la scelta si concentri su di candidato dotato di adeguata e specifica preparazione culturale, essendo stata rigettata l'avversa tesi secondo la quale le disposizioni di cui alla L.R. 25/2009 e 18/2010 non andavano applicate in via congiunta al procedimento di nomina del Difensore Civico Regionale lombardo e, per quel che qui maggiormente interessa, è stato statuito come i **requisiti “culturali” vadano ad aggiungersi a quelli “professionali”**.

Quindi, non solo il Difensore Civico Regionale lombardo deve essere in possesso di un **titolo “culturale” adeguato**, ma deve essere in possesso anche della specifica **esperienza professionale** che, ai sensi della disciplina, può essere supplita dall'aver ricoperto determinate cariche politiche per almeno 10 anni.

Del resto, quanto statuito dal Consiglio di Stato è perfettamente in linea con quanto prescritto dalla disciplina regionale, dove -all'**art. 2 co 2 e 3 L.R. 18/2010**- è stato previsto che *“Sono candidabili i cittadini esperti nei campi del diritto,*

dell'economia e dell'organizzazione pubblica, che diano la massima garanzia di indipendenza, imparzialità e competenza amministrativa. 3. I candidati devono essere in possesso di una **qualificata esperienza professionale, almeno decennale, maturata in posizione dirigenziale presso enti od aziende pubbliche o private, ovvero di lavoro autonomo assimilabile, e svolta nei settori di cui al comma 2, preferibilmente nel campo della difesa dei diritti dei cittadini.** Le cariche pubbliche di parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno dieci anni, sono equiparate all'esperienza richiesta” e dove -all’art. 2 co. 2 e 3 L.R. 25/2009- è stato previsto: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i rappresentanti del Consiglio regionale, da nominare o designare ai sensi del presente titolo, che non rivestono la carica di consigliere regionale, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:

a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;

b) **esperienza almeno triennale di tipo professionale o dirigenziale o direttiva maturata presso enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato** dallo svolgimento dell'incarico. Viene considerato periodo utile, ai fini della valutazione dell'esperienza, l'assenza obbligatoria e facoltativa per maternità fino al massimo di un anno.

3. Le cariche pubbliche di parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno cinque anni, sono equiparate all'esperienza direttiva di cui alla lettera b) del comma 2”.

Ebbene, il controinteressato Avv. De Vecchi, seppure è in possesso del requisito culturale richiesto (anche se non è stata documentata la qualità di esperto richiesta), **non è sicuramente in possesso di quello professionale, tant'è che lui stesso ha dichiarato tale carenza nella relativa scheda contenente l'autodichiarazione.**

La L.R. 25/2009 richiede un'esperienza almeno triennale presso enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato; la L.R. 18/2010 richiede una qualificata esperienza professionale, almeno decennale, maturata in posizione dirigenziale.

Dunque, non si comprende sulla base di quali atti e valutazioni sia stata eseguita la scelta che, lungi dall'osservare ciò che ha statuito il Consiglio di Stato, ha totalmente disatteso i suoi precetti e le relative statuizioni presenti nella parte motiva della pronuncia, violandosi altresì le disposizioni normative in epigrafe.

E' di palmare evidenza che, nonostante quanto previsto dalla disciplina legislativa di riferimento e quanto argomentato dal Consiglio di Stato, **il procedimento di nomina, avvalendosi dello strumento elettivo, è stato nuovamente e sostanzialmente confuso e gestito alla stregua di un procedimento di nomina "politica"**, ponendo in secondo piano (*rectius*: disattendendo) sia l'elemento meritocratico, sia il principio comparativo, sia quello motivazionale.

In definitiva, l'elezione dell'Avv. De Vecchi è illegittima in quanto violativa e/o elusiva del giudicato e, principalmente, in quanto **violativa della specifica disciplina regionale di cui all'art. 2 co. 2 e 3 della L.R. 25/2009 e dell'art. 2 co 2 e 3 L.R. 18/2010** in ordine al possesso dello specifico requisito dell'**esperienza professionale decennale, benché meno di natura preferenziale nel campo di difesa dei diritti dei cittadini.**

L'insussistenza della predetta esperienza non deriva dalla partigiana interpretazione del curriculum vitae dell'Avv. De Vecchi fatta dal ricorrente, ma dalla stessa dichiarazione del neo nominato Difensore Regionale che, al punto 2 lett. b) della Dichiarazione (doc. 11 pag. 2) alla voce "requisiti professionali" ha barrato la casella "no".

La conferma in ordine all'insussistenza di alcuna esperienza professionale, è resa evidente dalla circostanza che l'Avv. De Vecchi, oltre a barrare con un "no" la casella inerente il possesso di tali requisiti, ha sin anche omesso di specificare ed illustrare, come pure era richiesto, quali fossero le esperienze eventualmente possedute, lasciando in bianco e senza alcuna compilazione le relative righe del modulo a ciò deputate.

Ad ogni buon conto, considerato che l'aver svolto attività professionale nel campo della difesa civica (diritti dei cittadini) è ritenuto dalla disciplina regionale un **requisito preferenziale**, è evidente che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si volesse ravvisare la sussistenza del requisito di professionalità richiesto, questo sarebbe comunque **deteriore e recessivo rispetto alla professionalità posseduta dall'Avv. Fortunato** che, com'è riportato nel *curriculum* e nella scheda **sintetica, ha sempre svolto attività di difesa civica**, tant'è che attualmente svolge l'incarico di Difensore Regionale per la Campania.

Dunque, anche qualora la candidatura dell'Avv. De Vecchi fosse considerata in linea con la disciplina regionale, a livello comparativo è certamente recessiva rispetto a quella dell'Avv. Fortunato che, difatti, contrariamente al controinteressato, può vantare una corposa e specifica esperienza sia nell'ambito della **difesa civica** (ben più pregnante rispetto alla difesa *tout court*), sia nell'ambito **direttivo e manageriale**.

L'Avv. Fortunato, oltre alle numerose funzioni in Difesa Civica, ha molteplici esperienze manageriali di organizzazioni pubbliche, è stato componente del Garante per la protezione dei dati personali dal 2005 al 2012, Capo del settore legale e legislativo del Vice Presidente Vicario del Consiglio dei Ministri; già Segretario comunale, quale vincitore di concorso, vincitore di successive procedure per entrare nei ruoli amministrativi del Consiglio di Stato, già Direttore di Sezione Giurisdizionale e di Uffici presso il TAR Campania, si è dimesso da tale Amministrazione per svolgere nuovamente le funzioni di Difensore Civico; è stato l'unico candidato italiano tre volte nella rosa ristretta (anche due soli nomi) per Mediatore Europeo; Presidente di Organismi internazionali della Difesa Civica e di Garanti della Privacy; ha più Specializzazioni universitarie post-laurea e un Master full-time in Economia del Settore Pubblico (nel cui settore per la nomina bisogna essere esperto mentre non si conoscono, ad esempio, le competenze anche "nel campo dell'economia" del nominato).

Quindi, anche a livello comparativo il ricorrente è in possesso di una specifica esperienza professionale non posseduta dall'Avv. De Vecchi (e dagli altri candidati) e, com'è stato previsto dall'art. 2 co. 3 della L.R. 18/2010, tale esperienza

è preferenziale rispetto a tutte le altre.

Del resto, l'attività professionale dell'Avv. De Vecchi è incentrata sul diritto di famiglia, commerciale e del lavoro e, dunque, non è "assimilabile" ex art. 2, comma 3, L.R.18/2010.

In conclusione, gli elementi sin ora indicati sono stati all'evidenza ignorati in sede procedimentale e, conseguentemente, la votazione non appare in linea con i criteri guida indicati dalla disciplina, con conseguente illegittimità della scelta, prima ancora che invalidità della stessa per violazione del giudicato.

2.

**Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Insufficiente ed inadeguata attività istruttoria e d'indagine.**

**Violazione dell'art. 97 Cost e del DPR 445/2000 per mancata applicazione degli artt. 75-76 del DPR 445/2000.**

L'Avv. De Vecchi ha allegato alla propria candidatura un *curriculum vitae* (doc. 11 pag. 9), dove ha espressamente dichiarato il possesso di un "*Master in Diritto tributario*" conseguito presso l'Università degli Studi di Milano.

Ha poi dichiarato, in maniera disgiunta rispetto al Master, un "*Corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per Magistrati Tributarî e professionisti abilitati al patrocinio dinanzi al Giudice Tributario*".

Ebbene, il ricorrente ha chiesto notizie all'Ateneo interessato in ordine al predetto percorso formativo presso l'Università che, tuttavia, com'è stato evidenziato, ha riscontrato l'istanza negando addirittura l'avvenuta attivazione di alcun percorso formativo di natura tributaria nel 2008.

Basterebbe già tale dato ad evidenziare la superficialità e l'inadeguatezza istruttoria che ha caratterizzato il rinnovato procedimento di nomina, del tutto fondato su dati autodichiarati e senza alcuna verifica e/o approfondimento istruttorio in grado di confermare l'esattezza e la veridicità dei stessi.

Il ricorrente, conscio di tali lacune, si è comunque premunito di rappresentare quanto indicato dall'Ateneo nell'istanza in autotutela del 28.8.2021; ciò nonostante, le Amministrazioni resistenti non hanno avviato alcun procedimento di verifica istruttoria e, conseguentemente, non hanno avviato alcun procedimento di revisione

del procedimento elettivo; il tutto, in spregio di quanto previsto dagli artt. 75-76 del DPR 445/2000 e dai principi che sovrintendono l'attività amministrativa ex art. 97 Cost.

Dunque, quel che rileva è che l'Avv. De Vecchi non può vantare alcun master conseguito nel 2008, bensì un Corso di perfezionamento, aperto anche ai diplomati in ragioneria, senza alcun esame finale e che attribuisce alla sua conclusione solo 4 crediti formativi universitari rispetto ai 60 che ne prevede un Master (art. 7 co. 4 DM 509/1999).

La differenza tra i due titoli è notevole.

Un Corso di perfezionamento è caratterizzato dal fatto di:

- avere una didattica flessibile;
- essere di breve durata;
- concludersi con un attestato di partecipazione.

Un Master universitario, invece:

- garantisce elevati standard di qualità;
- attribuisce almeno 60 crediti formativi universitari;
- ha durata almeno annuale;
- prevede un esame conclusivo;
- permette il rilascio di titolo tutelato e legislativamente riconosciuto (Master universitario).

E' dunque evidente che, ad oggi, la scelta del Consiglio è stata falsata in quanto creatasi su presupposti di fatto, particolarmente rilevanti (come lo è un master), parzialmente insussistenti, visto che il dato errato (o, quanto meno, ambiguo) riportato nel curriculum è stato acriticamente riportato anche nella scheda sintetica messa a disposizione di ciascun consigliere, nonché oggetto anche dell'apposito comunicato stampa del Consiglio regionale, proprio a dimostrazione della rilevanza del dato ai fini dell'elezione.

La dichiarazione resa anche in ordine al titolo dichiarato nel curriculum, all'evidenza contraddittoria rispetto a quanto dichiarato dall'Ateneo milanese, rende doverosa l'estromissione dell'Avv. De Vecchi dall'incarico conseguito e, prima ancora, dalla "rosa" dei candidati o, quantomeno, renderebbe obbligatoria la

rinnovazione delle schede personali e delle operazioni di voto, all'evidenza viziate e falsate dall'insussistente presupposto fattuale.

E' innegabile che il Consiglio regionale ha deliberato sulla base di un presupposto di fatto errato e, tale erroneità, è destinata a riverberarsi in via derivata su tutti gli atti della procedura, invalidandola.

3.

**Violazione e falsa applicazione dell'art. art. 5 co. 9 D.L. 95/2012 (nel testo rinnovato dall'art. 6 comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, poi modificato dall'art. 17 comma 3 della legge 7 agosto 2015 n. 124) in combinato disposto con l'art. 33 co. 3 D. L. 223/2006.**

Un ulteriore motivo d'illegittimità della nomina dell'Avv. De Vecchi è data dal fatto che è un **ultrasessantacinquenne** e quindi non può assumere l'incarico, pena la violazione dell'art. art. 5 co. 9 D.L. 95/2012 nel testo rinnovato in combinato disposto con l'art. 33 co. 3 D. L. 223/2006 (*Corte dei Conti, Basilicata, deliberazione 36/2020; Puglia, deliberazione 107/2020; Piemonte, deliberazione 66/2018; Marche, deliberazione 181/2015; Abruzzi, deliberazione 144/2015; nota Dipartimento Funzione Pubblica n. 47871 del 20 luglio 2020*), applicabile anche ai lavoratori autonomi (nota DFP citata, Corte dei Conti Lombardia deliberazione 90/2020 e 180/2020).

Tale disciplina, comporta il divieto di incarichi a soggetti che hanno raggiunto il limite d'età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.

Pertanto, l'incarico di Difensore (non a titolo gratuito e di durata sei anni) non può legittimamente conferirsi nella pubblica amministrazione a soggetto che è oltre il sessantacinquesimo anno d'età.

Anche la nota di chiarimento DFP 47871 del 20 luglio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha confermato, in applicazione del combinato disposto delle due norme di cui all'art. 5 co. 9 D.L. 95/2012 e dell'art. 33 co. 3 D. L. 223/2006, il divieto di incarichi a chi ha compiuto i sessantacinque anni.

Come ha precisato la Corte dei Conti, Sez. di controllo per il Piemonte

(Deliberazione n. 66/2018/PAR), il divieto riguarda “*tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi*”.

4.

**Inapplicabilità ai controinteressati del procedimento di esecuzione di sentenza n. 3465/2021 del 3 maggio 2021.**

La Delibera impugnata e il presupposto parere Consiliare e gli atti presupposti propedeutici all'avvio del procedimento elettivo, sono altresì illegittimi, invalidi ed elusivi del giudicato, oltre che della disciplina decadenziale che impone un termine perentorio per impugnare gli atti ed i provvedimenti amministrativi, senza manifestare acquiescenza.

Invero, disattendendo in maniera plateale tali principi, il Consiglio Regionale ha ritenuto applicabile a tutti i candidati il procedimento di esecuzione della Sentenza n. 3465/2021, tant'è che gli Uffici consiliari hanno ritenuto di dover richiedere a tutti la conferma dell'interesse all'incarico e, dunque, anche a tutti i soggetti che avevano presentato la propria candidatura nel 2017, non distinguendo tra coloro che avevano prestato acquiescenza (per cui il procedimento si era chiuso con il provvedimento di nomina del sig. Lio per loro inoppugnabile) e coloro (il solo ricorrente) che non ha prestato alcuna acquiescenza, proponendo per l'appunto ricorso giurisdizionale.

E' dunque assolutamente nulla, in quanto violativa anch'essa del giudicato, la nota del Presidente del Consiglio regionale (*doc. C cit.*) che ha attribuito erroneamente al *decisum* della sentenza un inciso insussistente, ossia quello secondo il quale il procedimento avrebbe dovuto svolgersi "*tenendo conto delle candidature allora presentate*".

E' infatti unanime, in giurisprudenza, il principio della non estensibilità a terzi acquiescenti della sentenza in sede di esecuzione.

Tale principio è stato oramai sancito in due importanti sentenze gemelle dell'Adunanza Plenaria, la n. 4 e la n. 5 del 2019 le quali comportano un vincolo nomofilattico, con conseguente "*divieto di adottare una pronuncia con quest'ultima contrastante*" (come hanno anche voluto specificamente ricordare le due citate sentenze dell'Adunanza Plenaria, 4 e 5 del 2019, per evitare qualunque

discostamento da tale principio basilare di diritto).

Le suddette sentenze evidenziano infatti come “*riconoscere al giudicato di annullamento l'effetto di rimettere in termini tutti i cointeressati che non hanno tempestivamente impugnato significa pretermettere ineludibili, quanto elementari, esigenze di certezza e porta alla negazione di istituti cardine del diritto processuale amministrativo, primo fra tutti quello dell'inoppugnabilità dell'atto non impugnato*”. A fronte di tali considerazioni “*deve, pertanto, escludersi che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e per i quali, pertanto, si già verificata una situazione di inoppugnabilità con conseguente esaurimento del relativo rapporto giuridico*”.

Le chiare enunciazioni dell'Adunanza Plenaria ripetono peraltro quanto già era pacificamente affermato in giurisprudenza circa l'effetto conformativo del *decisum* che ha efficacia esclusivamente *inter partes* (cfr. **Cons. di Stato, Sezione VI, 1 dicembre 2017, n. 5634**; **Cons. di Stato, Sezione VI, 5 dicembre 2005, n. 6964**; **Cons. di Stato, Sezione IV, 5 settembre 2003, n. 4977**; **Cons. di Stato, Sezione V, 6 marzo 2000, n. 1142**; **Cons. di Stato, Sezione IV, 2 agosto 2000, n. 4253**; **Cons. di Stato, Sezione V, 9 aprile 1994, n. 276**; **Cons. di Stato, Sezione IV, 18 luglio 1990, n. 561**).

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene viziata e illegittima l'istruttoria, in quanto è stato esteso a terzi acquiescenti il procedimento di nomina che, nei loro confronti, era divenuto inoppugnabile.

Tale *modus operandi*, peraltro, comporta sia la violazione e/o elusione del giudicato sia la violazione e/o elusione del termine decadenziale, in quanto permetterebbe ai quattro candidati acquiescenti, ora per allora, di impugnare il provvedimento di nomina del difensore Regionale ovvero avanzare pretese in ordine al conferimento del relativo incarico, nonostante il palese disinteresse manifestato in occasione dell'elezione primigenia che ha dato origine al contenzioso.

E, difatti, hanno presentato l'apposita candidatura a seguito del riavvio del procedimento teso alla sostituzione del sig. Lio, decaduto a seguito della emarginata sentenza del Consiglio di Stato.

Non si rinviene infatti nel disposto della sentenza n. 3465/2021 del 3 maggio 2021 alcuna indicazione di rinnovo del procedimento elettivo "*tenendo conto delle candidature allora presentate*".

Dunque, l'intromissione avvenuta nel procedimento di esecuzione di sentenza è un aggravio sanzionabile con la nullità dell'intera procedura di nomina, in quanto anch'essa violativa e/o elusiva del giudicato.

Il procedimento, invero, avrebbe dovuto svolgersi con queste fasi:

- 1) individuazione dei candidati non acquiescenti;
- 2) esame dei rilievi ostativi su candidati non ammissibili per ineleggibilità o mancanza dei requisiti;
- 3) valutazione comparativa di *curricula* dei candidati non acquiescenti, eleggibili e con i requisiti culturali e professionali richiesti.

La nullità dell'atto endoprocedimentale si riverbera in via derivata sull'invalidità di tutti gli atti ed i provvedimenti successivi, tant'è che la Delibera impugnata deve essere dichiarata nulla e violativa/elusiva del giudicato sia per vizi propri, sia per vizi derivati.

**5.**

**Violazione dell'art. 97 Cost. e 3 L.241/1990 per motivazione inesistente e per omessa comparazione e concreto esame d'ammissibilità.**

La procedura di votazione si è svolta nel seguente modo:

- 1^ votazione (De Vecchi 31; Fortunato 14);
- 2^ votazione (De Vecchi 27, Quiroz 13, Fortunato 12);
- 3^ votazione (De Vecchi 35, Quiroz 13, Fortunato 12);
- 4^ e definitiva votazione (De Vecchi 44, Quiroz 12, Fortunato 9).

E' stata disposta la riedizione del procedimento di nomina e di votazione, ma, al pari della scelta poi annullata, non è stata eseguita alcuna concreta comparazione, tant'è che l'unico supporto motivatorio presente è dato dal numero di voti ottenuti che, tuttavia, non è sufficiente ad indicare l'iter logico seguito e sulla base di quali valutazioni è stata eseguita la votazione.

Sono plurime infatti le sentenze della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Giustizia per la Regione Sicilia 13 aprile 2007 n. 300; Consiglio di Stato, Sez.

V, 18 febbraio 2019 n. 1132; TAR Campania Napoli, Sez. V. 17 Settembre 2012 n. 3880; Consiglio di Stato, Sez. V, 19 ottobre 2009 n. 6394; TAR Piemonte, Sez. I, 12 ottobre 2005 n. 2902; TAR Sicilia Catania, Sez. I, 29 aprile 2008 n. 682; TAR Marche, 14 aprile 2004 n. 160) le quali evidenziano come la scelta del Difensore Civico *“non si sostanzia in un atto politico svincolato da ogni obbligo di motivazione (...) ma al contrario, proprio perché la procedura comparativa sfocia nella scelta del soggetto che assicuri una particolare competenza, l'Amministrazione è tenuta a prendere in esame i titoli e l'esperienza professionale vantati dagli aspiranti (...) il che comporta che il Consiglio “nella scelta tra più concorrenti, è tenuto a prendere in considerazione di ogni candidato i titoli elencati nel curriculum, al fine di vagliarne la “preparazione”, l’“esperienza” e la “competenza giuridico-amministrativa” e ciò per garantire l'indipendenza, l'obiettività e l'equilibrio di giudizio del soggetto che sarà scelto a quella carica, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, motivando le ragioni della scelta operata. (cfr. in tal senso: Consiglio di Giustizia per la Regione Sicilia 13 aprile 2007 n. 300).*

Infatti, *“non vale la natura politica di tale scelta ad escludere l'obbligo di motivazione: trattandosi di una procedura selettiva l'Amministrazione ha l'obbligo di motivare la sua determinazione per rendere conto del suo operato ai cittadini ”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 ottobre 2009 n. 6394). *“E d'altra parte, del percorso logico che conduce alla scelta dell'uno o dell'altro candidato il Comune è tenuto a dare contezza nella motivazione del provvedimento. L'obbligo di motivazione è infatti imposto a presidio della trasparenza e del controllo circa la legalità dell'azione amministrativa in relazione a tutti i provvedimenti, salvo quelli espressamente esclusi dalla normativa sul c.d. procedimento, tra i quali non rientra di certo quello impugnato (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. I, 29 aprile 2008 n. 682).* Pertanto, *“è incontrovertibile che il provvedimento di nomina del difensore civico provinciale si fonda su un rapporto di tipo fiduciario. La natura fiduciaria del rapporto, però, non dispensa l'Amministrazione procedente dall'obbligo di esplicitare, nella parte motiva del provvedimento di nomina, le ragioni che l'hanno*

*indotta a privilegiare, tra più candidati ritenuti idonei, un aspirante all'incarico rispetto agli altri. L'assolvimento dell'obbligo di motivazione non comporta, peraltro, che l'Amministrazione debba procedere a una rigorosa comparazione tra i requisiti dei singoli candidati, come si imporrebbe nel caso di un procedimento di tipo concorsuale. E' invece necessario che l'Amministrazione evidenzi compiutamente la coerenza dei requisiti dell'aspirante, come comprovati dal curriculum, rispetto ai contenuti dell'incarico, al grado di preparazione professionale che il suo assolvimento comporta e alle garanzie di imparzialità che esso richiede" (cfr. TAR Marche, 14 aprile 2004 n. 160).*

Ad ogni buon conto, com'è stato già evidenziato con riferimento all'Avv. De Vecchi, l'omessa comparazione è stata preceduta da una insufficiente e inadeguata attività preliminare in ordine all'esame dei requisiti d'ammissibilità.

Difatti, nessuno dei tre candidati concorrenti può dirsi, com'è richiesto dalla disciplina, esperto nel campo dell'economia, laddove solo l'Avv. Fortunato ha un Master full-time in Economia del Settore Pubblico.

Parimenti inammissibile era la candidatura del dott. Marco Alberto Quiroz Vitale (*doc. 12*), in quanto è un docente associato in filosofia del diritto, senza preventiva (cfr. solo "previamente" TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 614) autorizzazione dell'Università che doveva essere valutata durante il procedimento di conferimento.

L'esperienza maturata come ricercatore e come docente associato non è sovrapponibile alla posizione dirigenziale richiesta dalle disposizioni regionali né a quella di lavoro autonomo assimilabile ad esperienza professionale; inoltre le esperienze di Difensore Civico locale, oltre ad essere in enti di dimensioni economica e strutturale non assimilabile a quella regionale ex art. art. 5 comma 2 lett. b legge regionale 25/2009, non coprono comunque la durata decennale richiesta dalla legge regionale 18/2010.

Anche per la quarta e ultima candidata, l'Avv. Paola Milizia (*doc. 13*), la professione forense e l'attività di docente per imprese import-export non sono assimilabili alla richiesta qualificata esperienza in posizione dirigenziale.

In definitiva, il Consiglio regionale è stato convocato per l'elezione del Difensore

Regionale sulla base di atti presupposti invalidi, violativi ed elusivi del *decisum* giurisdizionale, ledendo la posizione del ricorrente che si è visto inserire in una nuova lista di candidati, unitamente a coloro i quali avevano evidentemente pestato acquiescenza alla nomina illegittima del sig. Lio ed avevano perciò, perduto ogni interesse al procedimento, senza i requisiti di legge indicati in maniera chiara ed evidente nell'ampia motivazione della sentenza oggetto della richiesta d'ottemperanza.

Il procedimento è dunque illegittimamente proseguito e la volontà del Consiglio si è espressa anche su candidati che, invero, non avrebbero dovuto partecipare ed essere presi in considerazione.

L'unico candidato non acquiescente è stato l'Avv. Fortunato che ha sin dal principio impugnato gli atti ed i provvedimenti che sono culminati con l'annullata nomina del sig. Lio e, dunque, poiché il procedimento conclusosi con l'elezione dell'Avv. De Vecchi non rappresenta un'autonoma riedizione del potere amministrativo ma quale procedimento finalizzato all'esecuzione e all'attuazione del giudicato amministrativo, è evidente che i soggetti non coinvolti dal giudicato e, soprattutto, coloro che hanno prestato acquiescenza rispetto alla primigenia nomina travolta da esso, non avrebbero potuto e dovuto beneficiare dell'ulteriore chance di (ri)partecipare alla rinnovazione della votazione.

Del resto, se si fosse di fronte ad una pura riedizione del potere amministrativo, la pletera dei candidati non avrebbe potuto e dovuto essere limitata a quelli che nel 2017 avevano presentato la domanda rinnovandone l'interesse (come invece è accaduto), ma avrebbe dovuto essere estesa anche ai soggetti che, pur essendo legittimati, non avevano presentato e perorato la propria candidatura.

Il ricorrente, quindi, non avrebbe dovuto concorrere ed essere comparato con altri candidati acquiescenti e, dunque, il provvedimento elettivo è viziato per invalidità derivata a monte dell'intera procedura.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Sul *fumus* si rinvia ai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum* è evidente che la durata temporanea dell'incarico (6 anni), iniziato il 3.6.2017 è giunto oramai nella parte conclusiva, si pone in antitesi con il

prioritario interesse del ricorrente a svolgere concretamente le funzioni.

I sei anni legislativamente previsti per la durata della carica non possono allontanarsi indefinitamente nel termine, alterando sine die le scelte di vita personali, familiari e professionali connesse con l'obbligo legislativo di residenza derivante dall'incarico e con le varie incompatibilità professionali previste in caso di affidamento dell'incarico.

Tale interesse, inoltre, è perfettamente compatibile con l'interesse pubblico generale e della cittadinanza regionale a veder affidato l'incarico ad un soggetto avente tutti i requisiti legali e meritocratici richiesti, evitandosi il rischio, tutt'altro che remoto, di una prossima declaratoria di illegittimità della nomina del neo eletto Difensore regionale, in quanto carente di uno dei requisiti legali previsti, laddove questi, *medio tempore*, potrebbe emettere atti e provvedimenti abusivi afferenti all'Ufficio illegittimamente ricoperto.

Del resto, tutti gli atti ed i provvedimenti emessi dal Difensore Regionale dal 2017 ad oggi sono stati emessi da un soggetto che, come ha statuito l'adito Consiglio di Stato, non avrebbe potuto e dovuto essere stato eletto, ragion per cui appare particolarmente forte ed incisiva l'esigenza che si pongano in essere tutte le misure, anche cautelari ed interinali, affinché tale rischio sia ridimensionato ai minimi termini.

In via subordinata, si chiede che l'istanza cautelare sia accolta anche ai soli fini della fissazione dell'udienza di discussione ex art. 55 co. 10 c.p.a.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente, così come rappresentato, difeso e domiciliato e con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed argomentare,

#### **CHIEDE**

all'Ecc.mo TAR adito, previo accoglimento della spiegata **istanza cautelare**, che sia **accertata e dichiarata** la nullità per violazione e/o elusione del giudicato degli atti impugnati ovvero che sia disposto l'**annullamento** dei stessi in quanto illegittimi.

Vinte le spese di lite. Ai fini del contributo unificato è dovuto l'importo di € 650,00. Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria:

Atti e documenti come da separato indice.

Con osservanza

Roma, data di deposito

Avv. Antonino Galletti